

## Il Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente (Estensore)                                 |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi                      | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Nicola Rondinone                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 9 aprile 2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF il ricorrente chiede la rettifica della segnalazione del suo nominativo in Centrale dei Rischi in quanto il debito che aveva nei confronti dell'intermediario era stato saldato nei termini proposti dalla società di recupero crediti e, in secondo luogo, perché la convenuta non gli aveva mai comunicato la possibilità della predetta segnalazione, né ha mai "ricevuto nessuna raccomandata". Allega una missiva dell'intermediario di intimazione ad adempiere del 21.05.2012, nella quale gli veniva intimato l'immediato pagamento della somma di € 682,69, con disponibilità ad accettare in un'ottica transattiva il minor importo di € 431,75, che doveva essere corrisposto entro il 5.6.2012, non costituendo tale proposta novazione della precedente obbligazione. Allega, altresì la ricevuta di versamento di € 431,75 eseguito in favore della convenuta in data 11.06.2012.

Pertanto il ricorrente ha chiesto all'ABF "la rettifica della segnalazione sul suo codice fiscale".

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario convenuto ha esposto che il ricorrente ottenuto in data 10.09.2009, l'erogazione di un finanziamento dell'importo di € 1.664,00, da rimborsare in 10 rate mensili da € 176,39 cadauna. In virtù del medesimo contratto, il ricorrente ha ottenuto nove erogazioni di somme per contanti, generatrici di un'unica esposizione nei confronti dell'intermediario, in particolare:

- In data 14.7.2010, € 1.091,54;
- In data 20.9.2010, € 932,00;
- In data 11.1.2011, € 317,50;
- In data 29.4.2011, € 932,00;



In seguito alle morosità continue del cliente, l'intermediario, dopo vari solleciti, si rivolgeva ad una società di recupero crediti e solo all'esito dell'attività compiuta dalla stessa, il ricorrente provvedeva al pagamento.

Sostiene la parte convenuta che la richiesta di cancellazione, oltre che essere immotivata è anche infondata: ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera B del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, di affidabilità e puntualità nei pagamenti" *"Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a: ( . . . ) b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi"*; il ricorrente, pertanto, maturerà il c.d. diritto all'oblio solo quando saranno decorsi 24 mesi dalla regolarizzazione della morosità, avvenuta nel giugno 2012. In merito alla mancata ricezione di una raccomandata relativa alla possibilità di segnalazione, evidenzia la resistente che il ricorrente era ben a conoscenza del proprio inadempimento; inoltre non è espressamente imposto dalla legge l'invio di preavviso tramite raccomandata; cita a tal proposito una pronuncia dell'ABF e del Garante della Privacy; posto che comunque la questione dell'invio del preavviso di segnalazione è stata sottoposta al Collegio di Coordinamento, chiede la sospensione del procedimento sino alla pronuncia di quest'ultimo. Ritiene, comunque di aver assolto il proprio obbligo di preavviso di segnalazione mediante lettera spedita con posta ordinaria, facendo inoltre presente che tutti i solleciti di pagamento erano accompagnati dall'avviso di segnalazione. Il ricorrente, inoltre, era consapevole fin dalla data di sottoscrizione del contratto, della circostanza che gli inadempimenti maturati avrebbero dato luogo a segnalazione presso i SIC, come risulta dalla ricezione, da parte dello stesso, dell'informativa sulla privacy. Pertanto la convenuta

Alla luce di tutto quanto precede, auspicando di aver offerto tutti i chiarimenti e gli elementi necessari alla miglior valutazione della posizione, si chiede:

- in via pregiudiziale: di dichiarare la nullità del ricorso presentato da [ ] perché proposto avanti all'ABF e non già avanti al Garante per la protezione dei dati personali;
- in via preliminare: sospendere il presente procedimento in quanto relativo a fattispecie rimessa alla valutazione del Collegio di Coordinamento dell'ABF;
- nel merito: di rigettare il ricorso avverso, poiché del tutto infondato in fatto ed in diritto.

## DIRITTO

Giova premettere che effettivamente una questione fortemente analoga è stata in passato sottoposta al Collegio di Coordinamento secondo le previsioni della Sez. III, n. 5 delle attuali Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia, ma la questione è stata nel frattempo risolta da tale Collegio con Decisione n. 3089 del 24 settembre 2012, alla quale questo Collegio intende attenersi. Non sussiste quindi la opportunità di sospensione del procedimento.

Circa la ulteriore eccezione di cosiddetta nullità del ricorso perché proposto avanti l'ABF e non avanti l'autorità garante dei dati personali, si deve osservare che, a parte l'uso improprio del concetto di nullità, su tale eccezione pregiudiziale si è già pronunciato, oltre a questo Collegio anche il Collegio di Coordinamento il quale ha rilevato come simile eccezione sembra basata su un equivoco la cui origine è da rintracciarsi nel fatto che



l'obbligo di preavviso antecedentemente l'iscrizione di un soggetto in centrale rischi è stato premieramente imposto mediante prescrizioni di carattere generale per le "centrali rischi private", disposte il 31 luglio 2002 dal Garante per la protezione dei dati personali. Attualmente la normativa di riferimento è costituita dall' art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia ( direttamente applicabile da parte dell'ABF in virtù del richiamo esplicito contenuto nell' art. 3 - Sez. VI delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d' Italia ) nonché dall'art. 125, comma 3, del t.u.b., come modificato dall' art. 1, comma 1, del d. lgs.13.08.2010, n. 141. Anche a prescindere dal fatto che la medesima prescrizione è stata ribadita da altre fonti, si deve rilevare che la competenza o l'incompetenza per materia è problema che si collega alla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio e che tale problema non ha nulla a che spartire con la fonte della regolazione di un segmento del rapporto complessivo, sicché l'eccezione in esame denota solo una confusione concettuale non facilmente giustificabile.

Nel merito il Collegio osserva che il ricorrente lamenta la illegittimità della segnalazione sia per ragioni di carattere sostanziale sia per ragioni di carattere procedurale, ovvero per non essere stato preavvisato della segnalazione stessa mediante raccomandata RR.

Circa la assenza di presupposti sostanziali della segnalazione si deve osservare come il ricorrente sembra fondare la propria tesi sul fatto che il debito è stato da lui estinto sia pure mediante una accordo di tipo transattivo con la società di recupero crediti cui il credito insoluto dell'intermediario segnalante era stato in una qualche forma trasmesso. Al riguardo si deve osservare come in base a quanto disposto dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (*Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, come modificato dall'errata corrige pubblicata in G.U. 9/3/05 n. 56*), all' Art. 4. 2: "Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a: a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi; b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi".

Da ciò consegue che la pretesa del ricorrente di ottenere la immediata cancellazione della segnalazione che lo riguarda in base al mero fatto di aver effettuato il pagamento, non può essere accolta.

Per quanto concerne il difetto procedurale si deve ricordare che in contestazione è solo la forma della comunicazione non avendo l'intermediario provveduto ad inviarla a mezzo di posta raccomandata od altro mezzo di trasmissione equivalente. In tema, come preannunciato, vale quanto indicato dal Collegio di Coordinamento il quale ha statuito che relativamente alla ipotesi in cui un intermediario abbia segnalato un proprio cliente in una C.R. e non riesca a fornire la prova dell'invio del necessario preavviso di segnalazione a mezzo di posta raccomandata od altro mezzo di trasmissione equivalente, ma allegghi di averlo inviato mediante posta ordinaria offrendo copia delle missive asseritamente spedite, la divergenza insorta tra i Collegi debba risolversi statuendo che in tale ipotesi l'intermediario segnalante rimane gravato dell'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario e non può avvalersi della presunzione di cui all'art. 1335 c.c.; ma che, in assenza di prescrizioni normative circa la forma di tale specifica comunicazione, da tale lacuna probatoria non può conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della susseguente segnalazione, sicché in tale ipotesi il Collegio competente dovrà formare il proprio convincimento circa l'avvenuta recezione del preavviso da parte del cliente segnalato sulla base di tutti gli elementi di conoscenza dei



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fatti che gli atti della controversia offrono. Nell'ambito di tale procedimento conoscitivo si potrà dare solo limitato e prudente rilievo alle ammissioni implicite contenute negli scritti della parte attrice.

Ciò posto nel caso di specie gli indici emergenti dalla documentazione in atti sono i seguenti.

Nei solleciti inviati dalla resistente (per sua dichiarazione mediante posta ordinaria) in data 1.2.2011 e 24.03.2011, relativi alle rate del 15.1.2011 e 15.3.2011 era espressamente comunicato che il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, avrebbe evitato al ricorrente le iscrizioni nelle banche dati. Nelle predette missive era altresì indicato che, in caso di permanenza dello stato di insolvenza, la convenuta avrebbe incaricato una società di recupero crediti per ottenere il pagamento di quanto dovuto. È pacifico, per ammissione stessa del cliente, che l'intermediario abbia affidato tale incarico ad una società esterna. E' parimenti pacifico che il saldo, sia pure transattivamente decurtato, è avvenuto dopo una trattativa con detta società di recupero crediti nel corso della quale la realtà dei pagamenti e mancati pagamenti effettuati è venuta necessariamente ad emersione.

A ciò si aggiunga il dato di fatto per cui la morosità è stata piuttosto prolungata e la corrispondenza intercorsa tra le parti, piuttosto folta. Esiste quindi una pluralità di indici concordanti gravi e precisi che inducono a ritenere razionalmente che l'informazione di preavviso sia comunque pervenuta a conoscenza del ricorrente.

In queste condizioni il ricorso non può essere accolto.

**IL Collegio non accoglie il ricorso.** <sup>PQM</sup> **CASO.it**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO